CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1997

concernente l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione

(97/602/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante disposizioni sulla certificazione delle pellicce e degli altri prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio [2], e in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) si applica solo alle importazioni di pelli di animali non nati ed allevati in cattività originari dei paesi elencati nell'allegato della presente decisione;

considerando che tale elenco è stato redatto in base alle informazioni richieste dalla Commissione ai paesi che rientrano nell'area di distribuzione nota delle specie di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3254/991;

considerando che un accordo internazionale sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli è stato inviato al Consiglio; che è opportuno astenersi dall'effettuare interventi che potrebbero pregiudicare le finalità e gli obiettivi dell'accordo; che l'elenco comprende pertanto i paesi che hanno siglato l'accordo;

considerando, inter alia, che in attesa che altri paesi terzi siglino l'accordo internazionale sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli o in presenza di una qualsiasi delle circonstanze di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3254/91, la presente decisione ha unicamente carattere transitorio; che l'elenco sopramenzionato dovrebbe essere immediatamente aggiornato a seconda delle nuove circostanze in modo da non ostacolare il commercio di pelli e di merci da esse derivate;

considerando che il comitato di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3254/91, consultato mediante procedura scritta il 20 dicembre 1996, non ha espresso parere favorevole sul progetto di decisione della Commissione che specifica l'elenco dei paesi di origine autorizzati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco dei paesi che rispettano almeno una delle condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91, e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione è riportato in allegato alla presente decisione, assieme alle specie in questione.

Articolo 2

La decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS

---

[1] GU L 308 del 9. 11. 1991, pag. 1.
[2] GU L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 2.

ALLEGATO

Elenco dei paesi e delle specie di cui all'articolo 1

Paese	Specie
Belize	*Procyon lotor*
Bulgaria	*Canis lupus*
Canada	*Canis latrans* *Canis lupus* *Castor canadensis* *Felis rufus* *Lutra canadensis* *Lynx canadensis* *Martes americana* *Martes pennanti* *Mustela erminea* *Ondatra zibethicus* *Procyon lotor* *Taxidea taxus*
Cina, Repubblica popolare di	*Canis lupus* *Martes zibellina* *Mustela erminea* *Ondatra zibethicus*
Repubblica ceca	*Canis lupus* *Mustela erminea* *Ondatra zibethicus*
El Salvador	*Procyon lotor*
Groenlandia	*Canis lupus*
Ungheria	*Mustela erminea* *Ondatra zibethicus*
Giordania	*Canis lupus*
Corea, Repubblica di	*Martes zibellina* *Canis lupus*
Libano	*Canis lupus*
Messico	*Canis lupus* *Canis latrans* *Castor canadensis* *Felis rufus* *Ondatra zibethicus* *Procyon lotor* *Taxidea taxus*
Moldova	*Canis lupus* *Mustela erminea*
Nicaragua	*Procyon lotor*

Paese	Specie
Norvegia	*Canis lupus* *Mustela erminea* *Ondatra zibethicus*
Pakistan	*Canis lupus* *Mustela erminea*
Panama	*Procyon lotor*
Polonia	*Canis lupus* *Martes zibellina* *Mustela erminea* *Ondatra zibethicus*
Romania	*Canis lupus*
Federazione russa	*Canis lupus* *Martes zibellina* *Mustela erminea* *Ondatra zibethicus* *Procyon lotor*
Slovacchia	*Canis lupus* *Martes zibellina* *Mustela erminea*
Slovenia	*Canis lupus* *Ondatra zibethicus*
Turchia	*Canis lupus*